

# REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

*Delibera del Consiglio Accademico n. 7 del 30 giugno 2008*

## TITOLO I - FINI E PRINCIPI

### **Articolo 1** - Funzioni ed attività

La Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma, di seguito denominato Conservatorio, è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto. La Consulta degli Studenti invia agli altri Organi di gestione e governo proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

La Consulta degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di governo e gestione.

La Consulta degli Studenti elabora un regolamento che ne disciplini l'attività e lo propone al Consiglio Accademico per l'approvazione.

### **Articolo 2** - Composizione della Consulta

La Consulta degli Studenti è composta da maggiorenni, eletti in numero variabile in base al numero degli studenti: tre rappresentanti per Istituto fino a cinquecento, cinque fino a mille, sette fino a millecinquecento, nove fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila aventi diritto.

La Consulta degli Studenti prevede, al suo interno, le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario, nominati secondo le procedure di cui al TITOLO II.

La Consulta degli Studenti nomina inoltre, al proprio interno, due rappresentanti per il Consiglio Accademico e uno per il Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO II - PROCEDURE ELETTORALI INTERNE ALLA CONSULTA

### **Articolo 3** - Elezione Presidente

La Consulta elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente fra i suoi membri eletti dagli studenti, *entro 15 giorni dalle elezioni della Consulta stessa.*

### **Articolo 4** - Nomina Vicepresidente e Segretario

Il Vicepresidente e il Segretario sono nominati dal Presidente della Consulta fra i componenti della Consulta stessa.

### **Articolo 5** - Espressione del voto

La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di parità prevale l'anzianità di corso (v. tabella 1), e in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

ORDINE DECRESCENTE DI ANZIANITA'
I. Corsi di Diploma Accademico di II Livello (Biennio Superiore)
II. Corsi di Diploma Accademico di I Livello (Triennio Superiore) e Corsi tradizionali superiori
III. Corsi tradizionali inferiori e medi

#### **Articolo 6 – Integrazione dei membri dimissionari**

Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Accademico, in sua sostituzione verrà nominato il primo dei non eletti, che rimarrà in carica per il tempo residuo previsto dal mandato. Esaurita la lista dei non eletti, il Direttore provvederà ad indire elezioni suppletive. I neo-eletti rimarranno in carica per il tempo residuo previsto dal mandato.

### **TITOLO III - PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA**

#### **Articolo 7 - Convocazione**

La Consulta è convocata dal Presidente, o dal Vice-presidente, almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione, inviato tramite posta elettronica, deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno.

La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti.

#### **Articolo 8 - Svolgimento delle riunioni**

Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta.

Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, o ancora dal più anziano degli altri membri eletti dagli studenti.

Il Presidente nomina un Segretario addetto alla verbalizzazione e dà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri della Consulta.

Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno.

Copia del verbale deve essere affissa all'Albo della Consulta per la libera consultazione.

#### **Articolo 9 - Espressione del voto**

La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di parità avrà valore il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, quello del Vice-presidente. In caso di assenza di entrambi prevarrà l'anzianità d'iscrizione.

### **TITOLO IV - PROCEDURE DI DESIGNAZIONE**

#### **Articolo 10 - Generalità**

Ai sensi dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti designa, tra i membri della Consulta, due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico e un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. Tali rappresentanti hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni della Consulta, devono comunicare tempestivamente ogni convocazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per eventuali inserimenti di punti all'ordine del giorno, e devono render conto del loro operato attraverso i verbali delle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 11 – Consiglio Accademico**

1. L'elezione dei rappresentanti per il Consiglio Accademico avviene con l'espressione di due preferenze per ogni membro della Consulta. Vengono designati i due candidati con il maggior numero di preferenze.

2. In caso di parità prevale l'anzianità d'iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

3. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale non rinnovabile per più di due volte consecutive.

4. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi (assenze prolungate e ingiustificate, gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri).

5. In casi di rinuncia da parte del designato, l'incarico è affidato al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria.

#### **Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione**

1. L'elezione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene con l'espressione di un'unica preferenza per ogni membro della Consulta. Viene designato il candidato con il maggior numero di preferenze.

2. In caso di parità prevale l'anzianità d'iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

3. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di due volte consecutive.
4. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi (assenze prolungate e ingiustificate, gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri).
5. In casi di rinuncia da parte del designato, l'incarico è affidato al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria.

#### **Articolo 13 - Commissioni e gruppi di lavoro**

La designazione dei rappresentanti degli studenti in seno a commissioni e gruppi di lavoro è effettuata dal Presidente della Consulta, sentita la Consulta medesima.  
L'incarico cessa al termine del lavoro del gruppo/commissione.

#### **Articolo 14 - Cessazione dell'incarico**

1. In caso di anticipata cessazione dell'incarico da parte di uno o più membri della Consulta designati in seno agli organi di governo e gestione, il Presidente della Consulta indice, entro dieci giorni dal momento della notifica, una seduta straordinaria per la nuova designazione.
3. La nuova designazione avviene secondo le modalità descritte negli art. 10 e 11.
4. Nel periodo fra la cessazione dell'incarico e la nuova designazione, le funzioni del rappresentante mancante sono svolte dal rappresentante uscente.

### **TITOLO V – L'ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI**

#### **Articolo 15 - Generalità**

1. L'assemblea degli studenti mette in comunicazione gli studenti con la Consulta e i rappresentanti nominati per il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
2. Durante l'assemblea la Consulta informa gli studenti sul proprio operato; gli studenti possono esprimere pareri, inoltrare richieste e formulare proposte alla Consulta.

#### **Articolo 16 - Convocazione**

1. Le assemblee degli studenti sono convocate, sentito il Direttore del Conservatorio, almeno due volte all'anno dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dai 3/5 della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale.
2. La convocazione dell'assemblea avviene almeno 7 giorni prima della data fissata; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno, ed essere affisso all'Albo della Consulta.

#### **Articolo 17 - Regole e svolgimento**

1. Possono intervenire ai lavori dell'assemblea tutti gli studenti del Conservatorio.
2. All'inizio di ogni assemblea la Consulta nomina un Presidente e un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea presiede l'Assemblea e coordina i vari interventi, domande e richieste.
3. Il Presidente dell'Assemblea può chiedere l'allontanamento dalla sala degli individui che risultino d'impedimento a un sereno e corretto svolgersi dell'attività assembleare.
4. La riunione si apre con la lettura dei punti all'Ordine del Giorno.

### **TITOLO VI – NORME PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

#### **Articolo 18 - Generalità**

1. Il presente Regolamento della Consulta può essere modificato, previa approvazione del Consiglio Accademico, su proposta della Consulta degli Studenti.
2. Il Consiglio Accademico può indirizzare suggerimenti alla Consulta circa eventuali modifiche.